



CITTÀ DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 14 DEL 17/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DEI GIOCHI LECITI.

L'anno duemiladiciotto, addì diciassette, del mese di Aprile alle ore 16.30, nella civica residenza, il Dott. PIZZI LUIGI, Commissario Straordinario per la gestione dell'Ente, giusto Decreto del Presidente della Repubblica dell' 08/01/2018, assistito dal Segretario Generale, Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA, assunti i poteri della Giunta Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla materia in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUMENDO

i poteri del Consiglio Comunale

VISTA la proposta n. 784 del 17/04/2018 presentata dal Dirigente del II Settore, Dott. Fulvio Cupaiolo, su indirizzo del Commissario Straordinario, Prefetto Dott. Luigi Pizzi, con la quale si propone quanto segue:

PREMESSO che:

- con Decreto del Prefetto di Teramo prot. n.63068 in data 06.12.2017, acquisito al protocollo di questo Comune in data 07 dicembre u.s., il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale sono stati sospesi ed i relativi poteri conferiti al Prefetto Dott. Luigi Pizzi in qualità di Commissario Prefettizio, tutto ciò nelle more del formale scioglimento del Consiglio Comunale ex art.141, commi 1, lett. b), n.3, e 7 del D. Lgs. n.267/2000;
- con Decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 08.01.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale – n.19 del 24.01.2018, il Consiglio Comunale di Teramo è stato sciolto a tutti gli effetti di legge e il sopra citato Prefetto, Dott. Luigi Pizzi, è stato nominato in qualità di Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Teramo con l'attribuzione dei poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
- con Provvedimento del Commissario Straordinario - poteri Consiglio - n.11 del 30/03/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il "Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018/2020;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- La ludopatia, così come descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della sanità, è una patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro e rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi;
- La crescita delle patologie compulsive al gioco d'azzardo investe in particolar modo le fasce sociali più deboli – minori, anziani e casalinghe – e ciò a causa delle tipologie di gioco offerte e della loro immediata fruibilità elementi che generano una sovraesposizione dei soggetti predisposti, allargando allo stesso tempo la fascia dei quelli interessati;

VISTI gli artt. 86 e 110 del R.D. 18.06.1931, n. 773 *“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”*, che disciplinano la materia riguardante il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle sale giochi e per l'installazione di apparecchi da gioco;

RILEVATO che la suddetta normativa è stata adeguata nel corso degli anni, anche a seguito delle numerose innovazioni tecnologiche che hanno interessato la materia degli apparecchi di intrattenimento e dei videogiochi, delineando un quadro complesso con riguardo alla quantità e qualità dei giochi offerti;

PRESO ATTO altresì come negli ultimi tempi si sia assistito a un sempre più proliferare di aperture di tali tipologie di attività e a un numero in continuo aumento di esercizi commerciali all'interno dei quali è stato consentito, per un susseguirsi di provvedimenti normativi, l'installazione di apparecchi da gioco, con notevole adesione da parte degli operatori commerciali interessati a tale tipo di opportunità;

CONSIDERATO che, sulla scorta di tali liberalizzazioni, si è dovuto registrare un notevole aumento di persone che sempre più si avvicinano all'uso di tali apparecchi da gioco con situazioni tali che hanno generato vere e proprie dipendenze, come confermato dai dati forniti dal Servizio SERT dell'ASL di Teramo, che attestano come il fenomeno della ludopatia sia in costante crescita;

RITENUTO, nel rispetto comunque della libertà economica privata sancita dall'art. 41 della Costituzione, garantire sempre più il rispetto della sicurezza, dell'ordine pubblico e della salute nei confronti delle categorie sociali “più sensibili” che hanno diritto ad essere maggiormente tutelate in quelli che sono deputati a luoghi di aggregazione, affinché la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga entro limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, la collettività, la sicurezza urbana, a tutela dei minori e delle

fasce più a rischio della popolazione, promuovere una forma responsabile e consapevole di accesso al gioco che contrasti il più possibile situazioni che possano generare fenomeni di dipendenza;

VISTO che in tema di regolamentazione delle attività delle sale da gioco e dei giochi leciti è intervenuta la L.R. 29 ottobre 2013, n. 40 che detta le norme finalizzate a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare determinate categorie di persone ai rischi che ne derivano;

RILEVATO, da un lato, che tale normativa stabilisce che l'esercizio delle sale da gioco o l'installazione di apparecchi per il gioco lecito è soggetto all'autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente e che, dall'altro, individua una serie di luoghi "sensibili" che impediscono l'apertura o l'attivazione di tali attività ad una distanza inferiore a 300 metri dagli stessi;

RITENUTO, pertanto, di disciplinare, nell'ambito delle proprie facoltà regolamentari, le modalità e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti all'esercizio delle attività in argomento;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle sale da gioco e dei giochi leciti, allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO che tale Regolamento vada nella direzione di prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica;

VISTI:

- l'art. 117 , comma 6°, della Costituzione della Repubblica Italiana , che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- il TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e sm.i. ed in particolare gli artt. 86 e 110;
- l'art. 19, 1° comma, lett. 8), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente il trasferimento delle funzioni al Comun in materia di Polizia Amministrativa;
- i decreti direttoriali dell'ex AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) adesso ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) relativi alla normativa di dettaglio degli apparecchi per il gioco lecito, in particolare lo stato e l'ubicazione

degli apparecchi e il numero massimo ammissibile per ogni punto di vendita di gioco;

- il D.L. del 13 settembre 2012 c.d. “Decreto Balduzzi”, convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, concernente “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in particolare le statuizioni di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 7, per la prevenzione cura e riabilitazione della ludopatia:
 - o art. 5 “Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, malattie rare, nonché dal **ludopatia**” che al 2° comma riconosce la ludopatia come malattia provvedendo nel contempo ad “aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione Mondiale della sanità (G.A.P.);
 - o art. 7 – “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e l’attività sportiva non agonistica”, sui divieti di ingresso ai minori nelle sale con vincite in denaro, sui divieti di incitamento al gioco tramite messaggi pubblicitari e sui relativi controlli e sanzioni a carico dei gestori che contravvengono i divieti;
- la L.R. 29 ottobre 2013, n.40 recante “Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco”;
- la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Per L’Immigrazione Generale – Ufficio per Gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale protocollo 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018 avente ad oggetto: “ Licenza ex art. 88 TULPS per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, da sale giochi con apparecchi *videoleottery* e sale bingo. Distanze da luoghi sensibili. Indicazioni operative”;
- l’art. 42, 2° comma, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 – bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore II ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore II, dott. Fulvio Cupaiolo, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che non è stato richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento per l'esercizio delle sale da gioco e dei giochi leciti, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

ALL."A"

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE SALE DA GIOCO E DEI

GIOCHI LECITI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Ambito di applicazione

Art. 2 Finalità e principi generali

Art.3 Normativa di riferimento

Art.4 Giochi vietati

Art.5 Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Art.6 Definizione di sala pubblica da gioco

Art.7 Localizzazioni e requisiti dei locali

Art. 8 Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco

Art.9 Prescrizioni di esercizio e divieti

Art.10 Durata ed efficacia dell'autorizzazione

Art.11 Subingresso

Art. 12 Requisiti morali di accesso all'attività

Art.13 Cessazione dell'attività

Art. 14 Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione

Art.15 Caratteristiche dei giochi

Art.16 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e

divieti Art.17 Informazione al pubblico

Art.18 Orari

TITOLO III INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART. 86 E ALL'ART. 88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI

Art.19 New Slot

Art.20 Prescrizioni generali

Art. 21 Domanda di autorizzazione per installazione giochi

Art.22 Rinnovo

Art.23 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi

Art. 24 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato

Art.25 Sanzioni

Art.26 Disposizioni finali

TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni relative all'apertura ed esercizio di sale da gioco ed all'installazione di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS e dalla Legge Regione Abruzzo 29/10/2013, n. 40 recante "Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco".
2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:
 - a) quelle previste dall'art. 110, comma 6, del TULPS, cosiddette new slot e videolottery (VLT), giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, negozi di gioco, sale bingo, circoli pubblici e privati; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
 - b) apparecchi dell'articolo 110, comma 7, del TULPS;
 - c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone ("juke box"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi simili; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo

(flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, cosiddette freccette e apparecchi simili apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi simili; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART.2 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

- b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
 - c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
 - a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7.
5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), fatta eccezione per l'apertura e la gestione delle sale indicate al successivo art. 6, comma 1, lett. a.1), a.2) e a.3), di competenza della Questura.

ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., di seguito TULPS;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed

- integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - L.R. 11/2008 Nuove norme in materia di commercio;
 - Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
 - Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;
 - Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
 - Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
 - Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma

- 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
 - D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con mod. ed int. dalla legge n. 189/2012, in particolare l'art. 7;
 - L.R. 29 ottobre 2013, n. 40 recante "Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco";
 - Intesa 4/09/2017 in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Enti Locali sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico;
 - D.Lgs. n. 222/2016 (Madia 2 – All. "A").

ART. 4 - GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi

a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 5 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.
3. La copia vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali ed è messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all'obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.
4. Nelle sale da biliardo deve essere esposta in modo visibile la tariffa dei prezzi del biliardo corrispondente al costo della singola partita o quello dell'orario.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI

ART. 6 - DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Si intende per:

a. Sala pubblica da gioco, in seguito denominata "sala giochi": un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti e altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. Le sale giochi si distinguono in:

a.1) sale dedicate alle video lottery (cosiddette VLT) di cui all'art. 88 T.L.U.P.S. di competenza della Questura;

a.2) sale per il gioco del Bingo di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. di competenza della Questura;

a.3) negozi dedicati al gioco di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d Bersani), nonché di cui all'art. 1-bis, del d.l. 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;

a.4) sale per il gioco lecito di cui all'art. 86, comma 1, del TULPS, di competenza del Comune: sale giochi nelle quali è praticato il gioco mediante biliardi, bowling, carte da gioco e/o altri giochi leciti, nonché attraverso gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e da gioco di abilità elencati al successivo punto b), con esclusione di quelli individuati al punto b.2);

b. giochi leciti: tutti i giochi effettuati con;

b.1) apparecchi di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 110 TULPS;

b.2) apparecchi di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 110 TULPS;

- b.3) apparecchi di cui al comma 7, lettera a), dell'art. 110 TULPS;
 - b.4) apparecchi di cui al comma 6, lettera c), dell'art. 110 TULPS;
 - b.5) apparecchi di cui al comma 6, lettera c-bis), dell'art. 110 TULPS;
 - b.6) apparecchi di cui al comma 6, lettera c-ter), dell'art. 110 TULPS;
 - b.7) giochi vari (biliardo, bowling, carte da gioco, dama, scacchi, ecc.).
- c. apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite superiori ai 100 euro, escluse le macchine vidi matrici per i giochi gestiti dalla Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;
- d. esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS:
- d.1) esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quali: bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso delle licenze di cui all'art. 86 del TULPS e della L.R. n. 11/08);
 - d.2) alberghi, strutture ricettive e assimilabili (in possesso delle licenze di cui all'art. 86 del TULPS);
 - d.3) circoli privati ed enti assimilabili, che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate ai soli soci;
 - d.4) agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
 - d.5) sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.M delle Finanze 31/12/2000, n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS).

ART. 7 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. Ai sensi della L.R. n. 40/2013, i locali adibiti all'attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell'art. 86 del TULPS o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'art. 110, comma 6, del medesimo TULPS, devono essere distanti almeno 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;
 - b) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
 - c) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;
 - d) le caserme militari;
 - e) i centri di aggregazione di anziani;
 - f) tutti luoghi di culto;
 - g) i cimiteri e le camere mortuarie.
2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.
3. Non è richiesto il requisito della distanza di 300 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura di sala biliardi o di sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.
4. Per l'installazione degli apparecchi per i giochi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (NEW SLOT e VLT) in ambienti dedicati (agenzie di scommesse, agenzie ippiche, sale bingo, sale giochi pubbliche, esercizi destinati esclusivamente al gioco

con tali apparecchi) sottoposti al preventivo rilascio della licenza ex art. 88 del medesimo TULPS, è richiesto il requisito della distanza di 300 metri dai luoghi sensibili.

5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato. Nel caso di locale o luogo sensibile dotati di più ingressi la distanza è calcolata con riferimento agli ingressi più vicini tra loro.
6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:
 - a. negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
 - b. nei chioschi su suolo pubblico.
7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
8. I nuovi locali adibiti alle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici, purchè non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali. Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati, o ubicati ai piani superiori al piano terra e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
9. I giochi che consentono vincite in denaro, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale. L' esercente deve prevedere idonea sorveglianza mediante presidio ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

10. I locali e le aree destinati al gioco devono rimanere visibili dall'area pubblica. A tal fine sulle vetrate non possono essere installate pellicole o qualsiasi altro materiale che non consenta la piena visibilità dei locali interni.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:
- a. la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
 - b. la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - c. la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro; i regolamenti locali di Polizia Urbana; la normativa urbanistica ed edilizia vigente;
12. Nelle sale giochi i servizi igienici devono essere almeno due (di cui uno riservato agli addetti ed uno al pubblico, accessibile ai disabili); nel caso di sala giochi aventi superficie superiore a mq 50,00 i servizi per il pubblico devono essere divisi per maschi e femmine, garantendo l'accessibilità ai disabili.
13. I locali devono avere caratteristiche tali da poter essere convenientemente sorvegliati, in conformità a quanto previsto dall'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS. A tal fine:
- a. i locali e le aree adibite, anche temporaneamente o per attività stagionali, ad attività di gioco, seppur complementare ad altra attività, devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita;
 - b. le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private e sono integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
 - c. le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio;
 - d. le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei

vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge;

e. i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio, ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo;

14. Presso le postazioni di gioco appartenenti alla tipologia dell'articolo 110, comma 6, lett. a) e b), del TULPS non possono essere utilizzati elementi di arredo che consentano di sedersi (sgabelli, sedie, panche, ecc.).

15. Sono fatti salvi i titoli abilitativi in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed in corso di validità.

ART. 8 - ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'esercizio dell'attività di sale gioco di competenza comunale, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento o riduzione della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 40/2013.

2. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala da gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito del SUAP comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a. una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato alla libera professione (architetto, ingegnere, geometra, perito, ecc.), contenente la

superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali e le altezze di essi, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS ;

- b. nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
 - c. dichiarazione concernente l'agibilità dei locali con l'indicazione del numero e della data di rilascio della stessa. In caso che il locale non fosse già dichiarato agibile all'istanza dovrà essere allegata la Segnalazione Certificata di Agibilità completa di tutti gli allegati previsti dall'art.25 del D.P.R. 380/2001 nel testo vigente;
 - d. dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità degli impianti alle normative vigenti in materia;
 - e. copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio, ove prescritto;
 - f. certificato di prevenzione incendi se del caso.
4. Per l'apertura e il trasferimento di agenzia per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi nonché per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6, lettera b) del TULPS, deve essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS medesimo rilasciata dalla Questura, previa presentazione di apposita domanda inoltrata direttamente alla stessa Questura o tramite il SUAP competente.
5. In caso di presentazione della domanda direttamente alla Questura, il richiedente, entro e non oltre 7 giorni dalla data di presentazione alla Questura, dovrà fornirne copia integrale al SUAP competente, al fine di consentire la verifica del rispetto della

normativa di settore e delle disposizioni del presente regolamento. Nei successivi 30 gg. il SUAP comunica alla Questura eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo.

6. Ai sensi della L.R. n. 40/2013, per le sale dedicate e/o in ambienti dedicati all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art.110, comma 6, lettera b), del TULPS, l'autorizzazione comunale di cui al presente regolamento costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.
7. Il titolare di licenza di polizia rilasciata dalla Questura è comunque tenuto al rispetto dei limiti, condizioni e prescrizioni stabiliti dal presente Regolamento. Al medesimo, in caso di violazioni alle norme del presente Regolamento, si applicano le sanzioni stabilite al successivo art. 25.

ART. 9 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori;
3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7, del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110, comma 6, del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 " Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del

TULPS" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i. .

6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.
7. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP apposita comunicazione con allegato l'elenco degli apparecchi sostituiti e il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa dei nuovi apparecchi installati.
9. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
10. L'attività di somministrazione nelle sale da gioco può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
11. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle sale da gioco è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
12. L'accesso all'area di somministrazione nelle sale da gioco non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
13. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

14. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.
15. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
16. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge
 - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

ART. - 10 DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 40/2013, l'autorizzazione comunale all'esercizio delle sale da gioco o all'installazione degli apparecchi per il gioco lecito ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza previa presentazione di nuova istanza, conforme ad presente regolamento, al SUAP almeno 60 giorni prima della data della scadenza medesima.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione comunale è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e dal presente regolamento.
3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 29/10/2013, n. 40 e cioè dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ossia il 21 novembre 2013.

4. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:
 - a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
 - b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 11 – SUBINGRESSO

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all'art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda nei medesimi locali comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.
2. L'istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal SUAP comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.
3. In caso di subingresso in locali già in attività alla data di entrata in vigore della L.R. 29/10/2013, n. 40 non si applicano le prescrizioni del precedente art. 7 fermo restando la durata in anni cinque dell'autorizzazione decorrente dal 21 novembre 2013, ai sensi della stessa legge regionale n. 40/2013.
4. Il subingresso in ogni caso non allunga la durata concessoria fissata nel limite massimo di anni cinque.
5. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività qualora l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti

dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

ART. 12 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS:
 - b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia).
2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R n. 525/98, art. 2, (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:
 - a) per le S.N.C.: tutti i soci.
 - b) per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari.
 - c) per le S.P.A e le S.r.l: dall'amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.
3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;

ART. 13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale

competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.

2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.
3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 14 - REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della L.R. n. 40/2013 decade d'ufficio in caso di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
 - b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
 - c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
 - d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;
 - e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni senza darne comunicazione al Comune, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
 - f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - g) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110, comma 9, del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende

l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

- h) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
- i) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative.

L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione.

2. L'autorizzazione comunale può essere revocata:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.

3. L'autorizzazione comunale può essere sospesa:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'Autorità entro i termini dalla stessa espressamente stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento, è la seguente:
 - a) 15 giorni nel primo caso di abuso;
 - b) 60 giorni nel secondo caso di abuso.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.
2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. Deve essere garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.

ART. 16 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
- d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
- e) ove ricorrano le circostanze, sarà rispettata la normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
- f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
- g) l'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
- h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera

- e propria sala da gioco;
- i) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.
 - j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

ART. 17 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110, comma 6, del TULPS ai minori di anni 18 nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
4. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e c), del TULPS.
5. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
6. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, l'autorizzazione rilasciata dal Comune o

dalla Questura o, qualora ammesso, la copia della S.C.I.A. presentata ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. recante la ricevuta inviata dal SUAP di acquisizione della SCIA medesima ai propri atti.

7. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
8. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.

Art. 18 - ORARI

1. L'orario di attività delle sale pubbliche da gioco è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Nell'ambito dei limiti di orario fissati nell'ordinanza sindacale, il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.
3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.
4. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.
5. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54,

comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

6. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

- a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
- b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
- c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO III – INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART. 86 E ALL'ART. 88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI.

ART. 19 - NEW SLOT

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS, comunemente detti new slot.
2. Si considerano apparecchi per il gioco lecito di cui al comma precedente quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive

modificazioni:

- a. si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
 - b. il costo della partita non supera 1 euro;
 - c. la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina;
 - d. le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 86 TULPS secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 29/10/2013, n. 40 e dal presente regolamento:
- a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi e strutture ricettive;
 - b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
 - c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art.88 del TULPS.
4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di

ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehors. Inoltre non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art.86 del TULPS.

5. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 40/2013, non viene rilasciata nel caso di ubicazione non conforme a quanto previsto dall'art.7, comma 1, del presente regolamento.
6. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 TULPS, commi 6 e 7, in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.
7. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
8. E' facoltà del Comune predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.
9. Al titolare di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ART. 20 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

ART. 21 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 e 88 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali è soggetta al rilascio di autorizzazione, ai sensi dell'art.3, comma 2, della L.R. 29/10/2013, n. 40.
2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta su apposita modulistica scaricabile dal SUAP del Comune ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.
3. Alla domanda si devono allegare:
 - a) copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS;
 - b) copia della planimetria dei locali in scala 1:100 con l'esatta ubicazione degli apparecchi o congegni da gioco;
 - c) fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante; copia del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea.
4. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell'ambito della stessa tipologia, si dovrà essere inviata al SUAP apposita comunicazione con allegato l'elenco degli apparecchi sostituiti e il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa dei nuovi apparecchi installati.
5. In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni

da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento, che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Statale.

6. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.
7. L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 22. L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al dichiarante nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ART. 22 - RINNOVO

1. Gli esercenti detentori degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS alla data di entrata in vigore della L.R. 29/10/2013 n.40, dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza dei cinque anni ovvero al 21 Novembre 2018, come previsto dalla medesima legge. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della L. R. 29/10/2013 n.40, dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa, nei modi e nelle forme previste per la richiesta di nuova autorizzazione.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione comunale è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra e alle norme del presente regolamento.

ART. 23 - APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

1. Si definisco apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e bigliardi:

- Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del T ULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
- Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett. c - bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
- Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett. c -ter) del TULPS: quelli,

meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

- Biliardi

2. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati.
3. La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

ART. 24 -GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. Giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.
2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 25 - SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le violazioni delle disposizioni della Legge Regionale n. 40/2013 sono punite come previsto dall'art. 4 della stessa legge.
3. Le altre violazioni al presente regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.689/1981 in euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, al titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

ART.26 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.

—

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta **n.ro 784 del 17/04/2018**, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del Procedimento **FALASCA GAUDIO** in data **17/04/2018**.

—

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 784 del 17/04/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. CUPAIOLO FULVIO** in data **17/04/2018**.

—

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Commissario Straordinario
Dott. PIZZI LUIGI

Il Segretario Generale
Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA

—

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 992

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA** attesta che in data **20/04/2018** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA** il **20/04/2018**.

La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

1

¹ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate